DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI

del 29 gennaio 2021

recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori [2021/263]

IL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,

visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»),

considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato per i servizi e gli investimenti adotta un codice di condotta da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 (Investimenti) dell'accordo, che possa sostituire o integrare le norme in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;
- b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo;
- c) «tribunale d'appello»: il tribunale d'appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), articolo 8.28 (tribunale d'appello), dell'accordo ;
- d) «assistente»: una persona fisica, diversa da una persona alle dipendenze del segretariato dell'ICSID, che, su mandato di un membro, conduce ricerche o fornisce assistenza al membro;
- e) «candidato»: la persona fisica che ha presentato domanda di nomina al ruolo di membro, o che è altrimenti a conoscenza del fatto di essere stata proposta per tale nomina;
- f) «mediatore»: la persona fisica che conduce una mediazione a norma dell'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo; e
- g) «membro»: un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.

Articolo 2

Responsabilità nel procedimento

I candidati, i membri e gli ex membri evitano qualsiasi irregolarità e apparenza di irregolarità e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie.